

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3410

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSSI PAOLO, ROMANATO, CODIGNOLA, LEVI ARIAN GIORGINA,
FINOCCHIARO, REALE GIUSEPPE, BRONZUTO**

Presentata il 9 settembre 1966

Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legislazione vigente, in materia di età per l'ammissione alla scuola dell'obbligo e la frequenza delle singole classi, mentre sembra chiara nella sua enunciazione, ha dato luogo però spesso ad interpretazioni diverse e discordanti, che si sono alla fine risolte talora a danno dei ragazzi e con disagio delle famiglie. Né le disposizioni ministeriali hanno sempre potuto chiarire il testo della legge e, malgrado la loro emanazione, si sono verificate anche recentemente applicazioni diverse delle norme legislative da provincia a provincia.

Per evitare il protrarsi di tale situazione e degli inconvenienti lamentati, i proponenti ritengono opportuno fissare, con la presente proposta di legge, in modo chiaro, le norme per l'ammissione e la frequenza della scuola dell'obbligo, valide e per coloro che frequentano scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute e per coloro che intendono ottemperare all'obbligo in scuole non statali o con l'istruzione paterna.

Sancito all'articolo 1 che l'obbligo scolastico deve comportare una effettiva frequenza della scuola per almeno otto anni, e ribadito all'articolo 2 che coloro che frequentano scuole non statali o paterne devono comprovare anno per anno la frequenza, a norma delle disposizioni vigenti, all'articolo 3 viene fissato, per l'ammissione alla prima classe elementare, il limite di età di sei anni, che deb-

bono essere compiuti entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione.

In conseguenza di questo limite anche gli alunni esterni possono sostenere gli esami di idoneità alle classi successive della scuola elementare, purché compiano rispettivamente il settimo, l'ottavo, il nono o il decimo anno di età entro il 31 dicembre successivo.

L'articolo 5 fissa l'esame di licenza elementare al termine del quinquennio e a tale esame sono ammessi anche i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano l'undicesimo anno di età sempre entro il 31 dicembre successivo.

Questo articolo 5 solleva indubbiamente un problema delicato di carattere pedagogico: l'inibizione cioè per tutti, anche per i precoci e per i più dotati intellettualmente, di affrettare, con i cosiddetti salti di classe, il quinquennio dell'obbligo. I proponenti non sono certo insensibili a questo problema, ma ritengono che la presenza di ragazzi di particolare intelligenza e precocità sia particolarmente utile in tutte le classi dei vari cicli della scuola dell'obbligo, quale ragione di stimolo e di emulazione per i compagni meno dotati, meno volenterosi e meno capaci.

D'altra parte l'esperienza insegna che molto spesso le precocità infantili si esauriscono, e talvolta in modo sconsolante e deludente, al fiorire della prima giovinezza; per cui, nella normalità dei casi, inibire i salti si ri-

solve alla fine e in un vantaggio per i singoli e in un beneficio per la comunità scolastica.

Le norme transitorie, previste agli articoli 6 e 7, mirano a consentire agli alunni delle scuole statali o non statali che, seguendo la prassi fino ad oggi in uso nella scuola dell'obbligo, abbiano iniziato gli studi con un anno di anticipo, o ne abbiano abbreviato il corso, saltando qualche anno, il conseguimento della licenza elementare o media, conservando l'anticipo degli anni ormai acquisito. Naturalmente il disposto dell'articolo 6 avrà durata fino all'esaurimento di tali casi, cioè per sette anni.

L'articolo 7 infine prevede una sessione straordinaria di esami di licenza media, riservata ai candidati esterni che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 1966 il tredicesimo anno di età, purché siano in

possesso della licenza della scuola elementare, conseguita da almeno tre anni; e ciò per porre questi candidati esterni, che furono esclusi dagli esami di licenza media nelle sessioni di giugno e di settembre di quest'anno, nelle condizioni di usufruire dello stesso diritto dei candidati delle scuole statali. Tale sessione straordinaria dovrà essere esaurita entro il 31 ottobre 1966.

I proponenti ritengono e sperano che la presente proposta di legge, che è anche il frutto di una serena discussione in materia avvenuta in seno alla ottava Commissione della pubblica istruzione, possa trovare il consenso e l'approvazione del Parlamento proprio per l'ordine che essa tende ad introdurre, indistintamente per tutti gli alunni delle scuole statali e non statali, nel settore della scuola dell'obbligo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'obbligo scolastico viene adempiuto a seguito della effettiva frequenza della scuola per almeno otto anni.

ART. 2.

Gli alunni che non frequentano la scuola statale devono comprovare anno per anno la frequenza di scuola non statale o paterna a norma delle disposizioni vigenti.

ART. 3.

Possono essere iscritti alla prima classe elementare i fanciulli che abbiano compiuto il sesto anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione.

ART. 4.

Alle classi II, III, IV e V elementare si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore.

Alle medesime classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano compiuto rispettivamente il settimo, l'ottavo, il nono o il decimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno stesso.

ART. 5.

L'esame di licenza elementare si sostiene al termine del quinquennio.

All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano l'undicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno stesso.

NORME TRANSITORIE

ART. 6.

Gli alunni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la promozione ad una classe superiore o abbiano sostenuto un esame di idoneità a qualsiasi classe della scuola dell'obbligo, o la ottengano o lo sostengano entro il 31 dicembre 1966, con un anno di anticipo rispetto alle norme contenute nella presente legge, potranno ottenere la licenza elementare ed adempiere l'obbligo conservando il medesimo anticipo.

Tale condizione eccezionale deve risultare dal libretto scolastico dell'alunno.

ART. 7.

E' indetta una sessione straordinaria di esami di licenza media riservata ai candidati esterni che abbiano compiuto il tredicesimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1966, sempre che siano in possesso della licenza della scuola elementare conseguita da almeno tre anni.

Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 15 ottobre 1966.

La predetta sessione dovrà svolgersi entro il 31 ottobre 1966.

I candidati, di cui ai precedenti commi, che siano stati promossi nella sessione speciale, possono presentare domanda di iscrizione alle scuole secondarie superiori entro il 15 novembre 1966.